

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 02/2020 DEL 02/02/2020

Indice Argomenti:

- 1. Sanzioni penali più gravi per gli evasori**
- 2. Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento**
- 3. Oneri detraibili solo con mezzi tracciati**
- 4. Il versamento degli F24 con servizi telematici**
- 5. Non prorogata la cedolare secca sui negozi**
- 6. Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni**

1. SANZIONI PENALI PIU' GRAVI PER GLI EVASORI

Tra gli accesi dibattiti e le aspre critiche, soprattutto da parte del mondo delle imprese, il legislatore ha confermato – con alcune modifiche – alcuni interventi di **diritto penale**.

In verità, l'inasprimento delle pene è stato **attenuato** per le condotte non caratterizzate da frodolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca “di sproporzione” o “allargata”, mentre è stata consentita, per tali condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di **integrale pagamento** del debito tributario

Per quanto riguarda i reati tributari, si assiste dunque a un **parziale aggravamento** delle sanzioni e/o delle soglie di rilevanza penale, secondo il proclamato slogan delle “manette agli evasori”.

STUDIO BELCASTRO

Sintetizzando: per la dichiarazione fraudolenta con fatture false e per l'emissione di tali fatture viene confermato l'innalzamento delle attuali pene a un minimo di 4 e un massimo di 8 anni di reclusione se l'imposta evasa supera i **100.000 euro** (mentre resta il limite da un anno e sei mesi a sei anni se inferiore a tale importo); confermato anche l'innalzamento delle pene a un minimo di 3 e un massimo di 8 anni di reclusione, rispetto all'attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; viene portata a 100.000 euro la soglia per la dichiarazione infedele e viene prevista per tale delitto la reclusione da 2 a 4,5 anni; per l'omessa dichiarazione l'aumento delle pene sarà da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per l'occultamento e distruzione di documenti contabili il minimo sarà di 3 e il massimo di 7 anni.

Appare viceversa improntata a un'ottica di una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente l'estensione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta della causa di **non punibilità** per effetto del pagamento del debito tributario.

È confermata la previsione della c.d. **confisca "di sproporzione"** o "**allargata**"; tale provvedimento, destinato a incidere sui beni e sulle utilità che risultino **sproporzionati** rispetto al reddito dichiarato (o alla propria attività economica) di cui il condannato **non** riesca a **giustificare** la provenienza, troverà applicazione per il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, se l'imposta evasa supera i 100.000 euro; per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti risulta superiore a 200.000 euro; per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, qualora l'ammontare di imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro.

Le corrispondenti **sanzioni pecuniarie** variano tra un massimo di quattrocento e cinquecento quote (ricordando che una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro); in caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell'ente viene aumentata di un terzo.

Inoltre, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le **sanzioni interdittive** del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va comunque sottolineato che per tutte queste disposizioni vige il principio della **irretroattività**, salvo il *favor rei* nel caso di norme più favorevoli come quella sulla causa di non punibilità.

2. CREDITO D'IMPOSTA AL POSTO DEL SUPER O DELL'IPER AMMORTAMENTO

STUDIO BELCASTRO

Tra le novità di fine anno si segnala la sostituzione del super e iperammortamento con un nuovo beneficio fiscale.

La legge di Bilancio 2020 ha previsto una serie di novità per le imprese, tra cui spicca la sostituzione di superammortamento e iperammortamento con un nuovo credito di imposta in beni strumentali.

Il nuovo beneficio spetta alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dalla dimensione, che nel corso del 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Sono ammessi anche gli **esercenti arti e professioni** (artigiani e professionisti).

Nel dettaglio, le principali novità apportate riguardano le aliquote e i tempi di recupero del vantaggio fiscale.

Il vecchio superammortamento, per gli acquisti di beni strumentali semplici, viene sostituito da un **credito di imposta del 6%** nel limite massimo di costi pari a 2 milioni di euro.

Per l'acquisto di beni strumentali 4.0, che sostituisce l'iperammortamento, sono previsti 2 scaglioni:

- **40%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Rispetto all'iperammortamento, viene meno il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (prima si arrivava ai 20 milioni di euro) con aliquote leggermente inferiori: il credito di imposta al 40% sostituirebbe l'iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell'investimento, mentre l'aliquota del 20% corrisponde all'iperammortamento al 200% che offre un vantaggio del 24% sul costo del bene.

Per i **beni immateriali** viene riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% fino a un massimo di 700.000 euro.

Il nuovo credito di imposta in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** dal giorno 1/1 dell'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o della loro interconnessione.

Per i beni strumentali 4.0 la compensazione è prevista in 5 quote annuali di pari importo, mentre per i beni immateriali in 6 quote annuali.

Dal punto di vista degli adempimenti burocratici, per beneficiare del credito di imposta occorre inviare una **comunicazione annuale** al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, modalità e termini di presentazione saranno stabiliti da un apposito decreto direttoriale.

Inoltre, le fatture e gli altri documenti inerenti all'acquisto dei beni agevolati devono contenere un esplicito riferimento alla legge di Bilancio.

STUDIO BELCASTRO

Per gli investimenti superiori ai 300.000 è richiesta una **perizia** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un'attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato.

Nel caso di investimenti inferiori a tale soglia, l'onere documentale è reso attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.

Negli annunci del Ministero per lo Sviluppo Economico, gli interventi a favore delle imprese dovranno avere una valenza triennale, tale da consentire investimenti e crescita, ma a oggi le risorse stanziare nella legge di Bilancio coprono solo l'anno 2020.

3. ONERI DETRAIBILI SOLO CON MEZZI TRACCIATI

Ai fini fiscali, una novità degna di nota della recente legge di Bilancio è l'introduzione dell'obbligo di utilizzo di strumenti come bonifici bancari, postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari.

Infatti, la legge di Bilancio 2020 ha introdotto **l'obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento di oneri detraibili**.

Gli **strumenti tracciabili** possono essere bonifici bancari, postali, o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari o circolari, esclusi i contanti.

Gli oneri sostenuti dal contribuente che comportano una detrazione del 19% ai fini Irpef sono a titolo esemplificativo:

- spese sanitarie;
- spese veterinarie, per le quali tra l'altro si è alzato il tetto massimo di spesa detraibile, dai precedenti 387 a 500 euro per il 2020 (pur sempre con la franchigia di 129,11 euro);
- spese per la frequenza ai corsi universitari, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie;
- premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
- spese per l'iscrizione di ragazzi (dai 5 ai 18 anni) a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica, cori, bande, riconosciute dalla P.A. Questa è una novità della legge di Bilancio 2020 e spetta al contribuente con un reddito fino a 36.000 euro e nel limite di 1.000 euro annui di spesa.

STUDIO BELCASTRO

Se il contribuente intende fruire della detrazione, non può pagare tali spese in contanti; tuttavia, è prevista un'**eccezione**: si possono continuare a pagare in contanti i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da **strutture pubbliche o private accreditate al SSN**.

Questo significa, per esempio, che i farmaci, i medicinali, i dispositivi medici acquistati in **farmacia** potranno continuare a essere pagati anche in contanti, tuttavia le prestazioni mediche dovranno essere pagate con mezzi tracciabili.

Si pensi, per esempio, alla visita dal fisioterapista o dallo psicologo o da qualunque altra figura medica professionale che consente la detrazione citata: deve essere saldata mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Ciò implica che tali figure professionali dovrebbero dotarsi di **POS** così da adempiere alla norma anche con l'utilizzo di bancomat, carte di credito, ecc.

Si ricorda il legislatore dal **1.07.2020**, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d'impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell'anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni** addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate emesse da banche, poste, intermediari finanziari, ecc.

Tali operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all'Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito.

In sede di conversione in legge è stato aggiunto che la Banca d'Italia entro il 24.01 individuerà modalità e criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento; inoltre, è stato aggiunto che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Infine, occorre ricordare che il legislatore ha eliminato la sanzione per la **mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito**.

4. IL VERSAMENTO DEGLI F24 CON SERVIZI TELEMATICI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in ordine ai neo introdotti obblighi sulle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti di imposta utilizzati in compensazione.

In particolare viene chiarito che occorrerà presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito, qualora si intendesse compensare, tramite modello F24, crediti per **importi superiori a 5.000 euro annui** relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e

5

STUDIO BELCASTRO

le imposte sostitutive): tale obbligo in precedenza era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei **crediti IVA**.

I citati crediti potranno essere compensati a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emergono i crediti stessi.

Tale regime si applicherà ai crediti maturati a decorrere dal **periodo di imposta in corso al 31.12.2019**; per i crediti Iva l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, ovviamente, sussiste già per l'anno di imposta 2018.

La novità più rilevante e che sicuramente avrà maggior impatto sull'operatività dei sostituti di imposta, è l'ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando **il modello F24 tramite Intermediario abilitato o mediante i soli servizi Fisconline o Entratel**.

Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e **per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA**.

Si precisa inoltre che l'obbligo di utilizzare un Intermediario abilitato o i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, per esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del **bonus 80 euro** (codice tributo 1655) e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

In sintesi, **tutti i contribuenti** e sostituti d'imposta **sono ora tenuti a presentare il modello F24 per il tramite di un Intermediario abilitato o attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, qualora si esponga la compensazione dei **crediti appartenenti alle seguenti categorie**:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d'imposta.

Pertanto, le deleghe di pagamento potranno essere d'ora in avanti presentate solamente tramite un Intermediario abilitato o tramite i servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria (Fisconline o Entratel) e non più con l'home banking: infatti si rischiano le sanzioni di € 250 ad € 2.500,00 previste per le violazioni formali.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, **resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente per il tramite di un Intermediario abilitato o attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.**

5. NON PROROGATA LA CEDOLARE SECCA SUI NEGOZI

L'Agenzia delle Entrate ricorda che **il 31.12.2019 è scaduto il regime della cedolare secca** sulle locazioni dei locali commerciali introdotta con la Legge di bilancio 2019, che riguardava **unità immobiliari della categoria catastale C1** con una superficie complessiva non superiore a 600 metri quadri.

Di conseguenza, per i contratti stipulati a partire dal 2020 non sarà più possibile pagare sul **canone di locazione** annuo l'imposta sostitutiva del 21%, ma si dovrà assoggettare a tassazione il reddito del fabbricato con le ordinarie modalità.

Dal 2020, quindi, il regime della cedolare secca ritorna ad applicarsi solo per le locazioni di **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze, locati per finalità abitative. .

6. RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE E TERRENI

La Legge di bilancio 2020 ripropone ancora una volta un regime di agevolazioni fiscali introdotto nel 2001 e poi, di anno in anno, prorogato.

Infatti, anche per il 2020, sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di **rivalutare il costo** o il valore di acquisto **delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti** al di fuori del regime d'impresa **alla data del 1° gennaio 2020**, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite allorché **le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso**.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva sul c.d. "**valore di perizia**" previsto per *partecipazioni* non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).

A tal fine, occorrerà che entro il **30 giugno 2020**:

STUDIO BELCASTRO

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della *partecipazione* o del terreno;

- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede **l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11%**.

In altri termini, è prevista l'applicazione dell'imposta pari:

- all'11% per la *rideterminazione* del costo fiscale delle ***partecipazioni non quotate*** (l'anno scorso l'aliquota era del 10% per le *partecipazioni* non qualificate);

- all'11% anche per la *rideterminazione* del costo fiscale dei **terreni** agricoli o edificabili (anche in questo caso, l'aliquota dello scorso anno era pari al 10%).

La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in **tre rate** annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2020 e per il versamento dell'imposta sostitutiva si deve utilizzare il codice tributo 8055.

Una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'opzione per la *rideterminazione* del costo o valore di acquisto delle *partecipazioni* non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano **perfettionate con il versamento**, entro il termine previsto:

- dell'intero importo dell'imposta sostitutiva dovuta, sulla base del valore indicato nella perizia giurata;

- oppure, per il pagamento rateale, della prima rata.

Il regime agevolato in commento deve essere valutato attentamente qualora il contribuente intenda rideterminare il costo fiscale di una *partecipazione* ricevuta per **donazione** e già rivalutata dal donante.

Secondo quanto indicato da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, infatti, la donazione di quote **non consente** ai donatari di detrarre l'imposta sostitutiva assolta sulla *rivalutazione* effettuata precedentemente dal soggetto donante.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che il soggetto che effettua una nuova *rivalutazione* sulla medesima *partecipazione* debba essere **lo stesso** che aveva effettuato la precedente *rivalutazione*.

Resta fermo, comunque, che il donante possessore delle quote alla data di riferimento (ora 1° gennaio 2020) potrebbe procedere alla *rideterminazione* del costo o valore d'acquisto della *partecipazione* anche se non lo fosse più al momento della *rivalutazione*, in quanto avrebbe già donato la *partecipazione*.

STUDIO BELCASTRO

La cessione minusvalente è ovviamente irrilevante ai fini fiscali.

Sempre in tema di *partecipazioni* già rivalutate, qualora il valore di mercato **risulti inferiore** a quello indicato nella perizia relativa a una *rivalutazione* precedente, non occorre procedere alla *ri-determinazione* del costo.

Infatti, la vendita della *partecipazione* a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell'affrancamento.

L'assunzione del nuovo valore di acquisto della *partecipazione* **non ammette** il realizzo di **minusvalenze** compensabili, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

FEBBRAIO 2020

Sabato 1

- **Iva** – Termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso iva relative al credito maturato nell'anno precedente

Giovedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Sabato 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Domenica 16

- **Delega Unica - Modello F24:**
 - o **Iva** – Liquidazione (senza versamento) dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione del Tfr maturato per l'anno precedente
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della IV rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
 - **Inail** – Versamento del saldo dei premi dovuti per l'anno precedente e dell'acconto dei premi dovuti per l'anno in corso
-
- **Inail** — Mod. 10/SM – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto cartaceo

 - **Inail** – Comunicazione dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte

 - **Iva di gruppo** – Mod. Iva 26 - Presentazione della dichiarazione di volersi avvalersi delle disposizioni previste per la compensazione dell'imposta tra le società dello stesso gruppo

 - **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante l'anno precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini

 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Giovedì 20

STUDIO BELCASTRO

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** - Versamento contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Martedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Inps** – Dichiarazione di responsabilità per richiedere la riduzione dell'aliquota dei contributi per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG/CIGS)
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” cessioni intracomunitarie di beni e servizi – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi effettuate da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” acquisti intracomunitari di beni – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 200 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” acquisti intracomunitari di servizi – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di servizi effettuati da quelle aziende che, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, abbiano superato il limite di 100 mila Euro

Venerdì 28 (giorno fisso non prorogabile negli anni bisestili)

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio)

STUDIO BELCASTRO

da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

- ***Invio telematico dichiarazione annuale dei redditi Unico 2020 – (ravvedimento operoso)*** - Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni annuali dei redditi Unico 2020 relative all' 2019 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)
- ***Invio telematico dichiarazione Irap 2020 – (ravvedimento operoso)*** - Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, dell'eventuale dichiarazione Irap annuale relativa all'anno 2019 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)

Venerdì 28 (scadenze di fine mese prorogabili a giorno 29 per gli anni bisestili)

- ***Iva – Liquidazioni Iva periodiche*** – Invio telematico delle liquidazioni iva mensili relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (per i contribuenti mensili) e della liquidazione iva relativa al IV trimestre (per i contribuenti trimestrali)
- ***Iva*** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- ***Iva intracomunitaria*** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di gennaio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di dicembre
- ***Libro inventari*** – ***Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali*** – Redazione dell'inventario (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi)
- ***Libri contabili*** - ***Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali*** – Termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi)
- ***Fasi*** – Versamento contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso
- ***Imposta di bollo – Metodo virtuale*** – Pagamento della prima rata bimestrale (gennaio-febbraio) e pagamento del saldo annuale (anno in corso) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale

STUDIO BELCASTRO

- **Abilitazione alla trasmissione telematica** – Presentazione delle domande di abilitazione all'utilizzazione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti facoltati a tale operazione
- **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante il trimestre precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (appare opportuno ricordare che trattandosi di un mese di 28 giorni – o 29 come negli anni bisestili - la scadenza effettiva slitta, rispettivamente, al prossimo giorno 2 o 1 marzo)
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- **Enpaf – Cassa previdenza farmacisti** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)